



MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
USR LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ENEA”

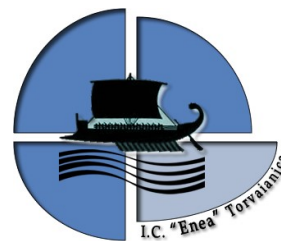
Viale Danimarca, 163 – 00071 Pomezia (RM)

Tel. e Fax 06/9158804

e-mail: RMIC8GZ00L@istruzione.it

RMIC8GZ00L@pec.istruzione.it

sito web: www.ic-enea.edu.it



Codice meccanografico: RMIC8GZ00L

Codice Fiscale 97712990585

Prot. 00051
Circ. n. 112

Pomezia, 09/01/2022

A tutto il personale scolastico
A tutti gli utenti del servizio scolastico
Atti

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (DL 07/01/2022 n. 1; Nota congiunta 08/01/2022 n. 11) - Prime indicazioni operative.

Com'è noto, a seguito di quanto definito dal Governo e fino a nuove disposizioni, le lezioni riprenderanno e proseguiranno in presenza. Il Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e la Nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 8 dell'8 gennaio 2022 hanno cambiato le regole da seguire in caso di positività di uno o più alunni e disciplinando le modalità di gestione.

Data la situazione generale complessa e di ardua gestione, viste le nuove norme che si sono succedute e considerati i grandi sacrifici e disagi a cui tutti siamo sottoposti, con la presente, si intende fornire uno strumento di sintesi agevole e lineare, nella speranza che la situazione possa normalizzarsi nel più breve tempo possibile.

Si allegano le due disposizioni con la raccomandazione di effettuarne una attenta lettura.

PREMESSA

Le disposizioni di carattere sanitario (misure di quarantena/isolamento, tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale, prenotazione di tamponi per le classi, ecc.) continuano ad essere definite dalle Autorità Sanitarie territorialmente competenti.

A fronte dell'elevatissimo numero di soggetti posti in isolamento/quarantena, è lecito ipotizzare un forte incremento di assenze del personale scolastico non prevedibile in anticipo e senza possibilità di sostituzione nell'immediato.

LE NUOVE REGOLE PER LE CLASSI

➤ Scuola dell'Infanzia

In presenza di un caso di positività, vengono disposte le seguenti misure:

- attività didattica sospesa per 10 giorni;
- quarantena di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico con risultato negativo).

➤ Scuola Primaria

a) **In presenza di un solo caso di positività**, vengono disposte le seguenti misure:

- attività didattica in presenza (eccetto ovviamente per la persona positiva);
- sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo Ministero dell'Istruzione cinque giorni (T5).

b) Se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola, se è positivo è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non andare a scuola.

- c) **In presenza di almeno due casi di positività**, vengono disposte le seguenti misure:
- sospesa l'attività didattica in presenza: si applica la didattica a distanza per dieci giorni;
 - quarantena di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo.

➤ Scuola Secondaria di Primo Grado

- a) **In presenza di 1 solo caso di positività**, le attività didattiche (eccetto ovviamente per la persona positiva) proseguiranno in presenza con auto-sorveglianza.
- b) **In presenza di 2 casi di positività**, le attività didattiche proseguono in presenza con auto-sorveglianza per coloro che produrranno un certificato di completamento del ciclo vaccinale da non più di 120 giorni, ovvero che siano guariti dal Covid da non oltre 120 giorni, oppure ancora abbiamo ricevuto la terza dose.
- Per coloro che non producono il certificato, si attiverà la DAD per 10 giorni e per il rientro a scuola sarà necessario un certificato medico.

- c) **In presenza di 3 casi di positività**, si attiverà la DAD per l'intera classe per 10 giorni e per il rientro sarà necessario, per tutti gli studenti, un certificato medico.

Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno/a interessato/a.

LE NUOVE REGOLE PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA E PER GLI ESTERNI

➤ Scuola dell'Infanzia

In presenza di un solo caso di positività, per il personale che ha svolto attività in presenza per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio (Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021), ossia:

- per i non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di quattordici giorni, è prevista la quarantena per dieci giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale si esegue un test molecolare o antigenico;
- per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale completo da più di 120 giorni, se asintomatici, si prevede la quarantena per cinque giorni e poi test molecolare o antigenico;
- per i vaccinati con booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena, ma essi devono indossare DPI FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; il periodo di auto-sorveglianza termina dopo cinque giorni; alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

➤ Scuola Primaria

- a) **In presenza di un solo caso di positività**, per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
- b) **In presenza di due casi di positività**, si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio (circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021), ossia:
- per i non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di quattordici giorni, è prevista la quarantena per dieci giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale si esegue un test molecolare o antigenico;
 - per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale completo da più di 120 giorni, se asintomatici, si prevede la quarantena per cinque giorni e poi test molecolare o antigenico;
 - per i vaccinati con booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena, ma essi

devono indossare DPI FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; il periodo di auto-sorveglianza termina dopo cinque giorni; alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

➤ Scuola Secondaria di Primo Grado

- a) **In presenza di un solo caso di positività**, per i docenti che hanno svolto attività in presenza per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si dispone l'auto-sorveglianza.
- b) **In presenza di due o tre casi di positività**, si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio (circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021), ossia:
- per i non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di quattordici giorni, è prevista la quarantena per dieci giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale si esegue un test molecolare o antigenico;
 - per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale completo da più di 120 giorni, se asintomatici, si prevede la quarantena per cinque giorni e poi test molecolare o antigenico;
 - per i vaccinati con booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena, ma essi devono indossare DPI FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; il periodo di auto-sorveglianza termina dopo cinque giorni; alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

DEFINIZIONE DI AUTOSORVEGLIANZA

Per "auto-sorveglianza" si intende la possibilità di uscire di casa con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione, a condizione che il soggetto interessato resti asintomatico. Il periodo di auto-sorveglianza dura 5 giorni, ma l'obbligo della mascherina FFP2 permane per i dieci giorni successivi dall'esposizione, anche se l'auto-sorveglianza è terminata prima. Per chi resta asintomatico il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno senza obbligo di sottoporsi a tampone. Se nei 5 giorni compaiono sintomi, deve essere eseguito un test antigenico rapido o molecolare e l'auto-sorveglianza si tramuta in sorveglianza con testing. In ogni caso, è necessario rivolgersi al proprio MMG/PLS. Restano fermi, ovviamente, l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico e la regola per cui non è consentito accedere o permanere a scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

REQUISITO VACCINALE PER GLI ALUNNI

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo sopra citato, è abilitata a prendere conoscenza in questo specifico caso dello stato vaccinale degli studenti.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Stefania Pipino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93